



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 luglio 2011 (13.07)
(OR. en)**

12483/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0185 (CNS)**

**CADREFIN 54
RESPR 7
POLGEN 117
FIN 497**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	1 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 512 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 512 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 512 definitivo

2011/0185 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie
tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta si prefigge di stabilire, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: "TFUE"), le disposizioni necessarie per determinare la metodologia e la procedura secondo cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie tradizionali (RPT) e la risorsa propria basata sull'RNL di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione [...] del Consiglio sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (in appresso: "DRP 2014")¹; determina inoltre le misure da applicare eventualmente per far fronte al fabbisogno di tesoreria. La presente proposta è indicata in appresso "RE 322, par. 2".

Le disposizioni pratiche in questione danno attuazione al sistema esposto nella DRP 2014 in relazione all'accertamento delle RPT, alla conservazione dei documenti giustificativi, alla cooperazione amministrativa, alla contabilità delle risorse proprie, alle scadenze temporali per la messa a disposizione e la rettifica, nonché, ove necessario, alle disposizioni relative alla gestione di tesoreria e agli importi irrecuperabili.

La proposta ingloba le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1150/2000² ad eccezione di quelle non strettamente correlate alla messa a disposizione delle RPT e della risorsa propria basata sull'RNL ovvero al fabbisogno di tesoreria. Di conseguenza, le disposizioni concernenti l'aliquota della risorsa propria basata sull'RNL, il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione compresi i requisiti supplementari di comunicazione nonché il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) sono riprese dal regolamento del Consiglio proposto a norma dell'articolo 311, paragrafo 4, del TFUE³ (in appresso: "RE 311, par. 4").

Per motivi di chiarezza e razionalità, e nel contesto del pacchetto sulle risorse proprie, occorre pertanto rifondere il regolamento n. 1150/2000. L'operazione non implica variazioni di fondo delle disposizioni vigenti; un ridottissimo numero di modifiche sostanziali è tuttavia necessario per rispecchiare l'esperienza recente della Commissione nella gestione delle RPT e della risorsa propria basata sull'RNL. Inoltre, ove necessario vengono aggiornati i riferimenti giuridici e aggiunti i titoli agli articoli per migliorare la leggibilità.

La DRP 2014 può entrare in vigore soltanto allorché tutti gli Stati membri avranno adottato la decisione conformemente alle rispettive norme costituzionali. Pertanto, come proposto anche per il RE 311, par. 4, il RE 322, par. 2, si applicherà (retroattivamente) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le modifiche proposte dalla Commissione sono sintetizzate di seguito.

1.1 Capo I 'Disposizioni generali'

Articolo 3 della proposta, 'Conservazione dei documenti giustificativi': vengono riprese le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 1150/2000. Inoltre, l'esperienza in materia di

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

² GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

contestazioni dell'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie dimostra che la loro composizione richiede spesso più di tre anni. Di conseguenza, i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie non sono più conservati dagli Stati membri e ciò impedisce alla Commissione di dare un seguito finanziario tempestivo. In siffatti casi, i complessi metodi di calcolo forfettario sulla base di stime possono risultare molto onerosi in termini di tempo e di risorse, tanto per le autorità nazionali quanto per la Commissione. Si propone perciò l'obbligo per gli Stati membri di conservare i pertinenti documenti giustificativi e di trasmetterli alla Commissione entro due mesi dalla composizione della controversia - consensuale o mediante pronuncia della Corte di giustizia.

1.2 Capo III 'Messa a disposizione delle risorse proprie'

Articolo 8 della proposta, 'Disposizioni di tesoreria e contabili'

Vengono riprese e aggiornate le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento n. 1150/2000. Nonostante si evinca dal riferimento ai tassi di conversione di cui all'articolo 10 del regolamento 1150/2000 che gli Stati membri mettono a disposizione le risorse proprie nella moneta nazionale, è opportuno inserire un riferimento esplicito alle valute nazionali all'articolo 8, paragrafo 1, della proposta, a fini di maggiore trasparenza.

Articolo 9 della proposta, 'Determinazione degli importi, scadenze per la messa a disposizione, rettifiche'

Vengono riprese e aggiornate le disposizioni degli articoli 10 e 16 del regolamento n. 1150/2000. È opportuno inserire all'articolo 9, paragrafo 3, della proposta una soluzione pratica che eviti alle tesorerie degli Stati membri l'incertezza in merito alle iscrizioni da effettuare qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo. Risulta inoltre necessario specificare all'articolo 9, paragrafo 7, della proposta che, una volta concluso l'esercizio finanziario, il finanziamento delle riduzioni lorde non verrà modificato in caso di modifiche dei dati relativi all'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003⁴.

Articolo 11 della proposta, 'Interessi per la tardiva messa a disposizione'

Vengono riprese le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000. Nei casi in cui gli interessi ammontino a meno di 500 EUR, il costo prevedibile del recupero (apertura di un fascicolo, richiesta di pagamento e seguito dato) supera evidentemente l'importo da recuperare, tanto per gli Stati membri quanto per la Commissione. Perciò, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno inserire una disposizione che consenta di rinunciare al recupero di siffatti importi modesti.

Articolo 12 della proposta, 'Importi irrecuperabili'

Vengono riprese le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento n. 1150/2000. L'articolo 17, paragrafo 2, del summenzionato regolamento non dà una definizione di caso di inesigibilità. Di conseguenza, gli Stati membri applicano le proprie definizioni per le comunicazioni relative a tali casi. I criteri possono variare da uno Stato membro all'altro e possono quindi

⁴ GUL 181 del 19.7.2003, pag. 1.

determinare applicazioni diverse della soglia dei 50 000 EUR. Ai fini di un'applicazione armonizzata in tutta l'UE delle disposizioni relative alla comunicazione dei casi di inesigibilità concernenti diritti di importo superiore a 50 000 EUR, è opportuno specificare che i diritti accertati per effetto delle stesse circostanze e di conseguenza facenti parte dello stesso caso devono essere oggetto di comunicazione indipendentemente dal singolo importo.

↓ 1150/2000 (adattato)
→₁ 105/2009 articolo 1, paragrafo
1, lettera a)

2011/0185 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO ~~(CE, Euratom)~~ N. 1150/2000 DEL CONSIGLIO

~~recante applicazione della~~ →₁ ~~decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee~~ ← ☒ **concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria** ☒

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒, in particolare l'articolo ~~279~~ ☒ 322, paragrafo 2 ☒,

~~visto~~ ☒ in combinato disposto con ☒ il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo ~~183~~ ☒ 106 bis ☒,

~~vista la decisione 94/728/CE, Euratom, del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee~~⁵, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ☒ europea ☒,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

visto il parere della Corte dei conti ☒ europea ☒⁷,

considerando quanto segue:

↓ 1150/2000 considerando 1
(adattato)

- (1) Il regolamento (CEE, Euratom) n. ~~1552/89~~ 1150/2000 del Consiglio, del ~~22 29~~ maggio ~~2000/1989~~, recante applicazione della decisione ~~2007/436/CE~~ ~~88/376/CEE~~, Euratom,

⁵ ~~GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9. Decisione che ha abrogato la decisione 88/376/CEE, Euratom (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24).~~

⁶ ~~GU C [...] del [...], pag. [...] Parere espresso il 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).~~

⁷ ~~GU C [...] del [...], pag. [...] 145 del 9.5.1998, pag. 1.~~

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁸ ~~è stato modificato a più riprese ed in maniera~~ ☒ ha subito diverse e ☒ sostanziali ☒ modificazioni ☒
⁹ ~~A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione del suddetto regolamento~~ ☒ Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione ☒.

↓ 1150/2000 considerando 2
(adattato)

~~La Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom, nelle migliori condizioni possibili. A tal fine è necessario fissare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità.~~

↓ 1150/2000 considerando 3
(adattato)

~~Le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adattate, se del caso, alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione deve controllare tale adeguamento e, se del caso, fare delle proposte.~~

↓ 1150/2000 considerando 4
(adattato)

~~Il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la risoluzione del 13 novembre 1991 concernente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità¹⁰.~~

↴ nuovo

- (2) Talune disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 sono state inserite nel regolamento (UE) n. [...] che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea¹¹ e non devono quindi rientrare nel presente regolamento. Si tratta delle disposizioni concernenti l'aliquota della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione [...] del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea¹², il calcolo e l'iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione delle risorse proprie e i requisiti supplementari di comunicazione, nonché il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).
- (3) L'Unione deve avere la disponibilità delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione [...] nelle migliori condizioni possibili; occorre pertanto stabilire le

⁸ ~~GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3).~~

⁹ Cfr. allegato I, parte B.

¹⁰ ~~GU C 328 del 17.12.1991, pag. 1.~~

¹¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

norme alle quali gli Stati membri forniscono tali risorse proprie alla Commissione. Il presente regolamento riprende le norme in materia di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione [.../...] e quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale decisione (in appresso: "risorsa propria basata sull'RNL"), precedentemente inserite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Poiché i metodi e la procedura possono variare considerevolmente in funzione del tipo di risorsa propria in questione, occorre stabilire le disposizioni relative alla messa a disposizione ovvero al versamento delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione [.../...] mediante regolamenti distinti a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

↓ 1150/2000 considerando 5
(adattato)

- (4) È necessario definire il concetto di accertamento e precisare le condizioni nelle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie ☒ tradizionali ☒ di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ~~e b~~, della decisione [.../...] ~~94/728/CE, Euratom~~.
-

↓ 1150/2000 considerando 6

- (5) Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti da contributi nel settore dello zucchero per i quali bisogna garantire una coincidenza tra la riscossione delle entrate e dell'esercizio di bilancio, da un lato, e le spese relative alla medesima campagna, dall'altro, è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione le risorse provenienti dai contributi nel settore dello zucchero durante l'esercizio di bilancio nel corso del quale sono stati accertati.
-

↓ 1150/2000 considerando 7
(adattato)

~~È necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio.~~

↓ 1150/2000 considerando 8
(adattato)

- (6) Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, comunicarle i documenti e le informazioni necessarie all'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di risorse proprie ☒ dell'Unione ☒.
-

↓ 1150/2000 considerando 9

- (7) Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.

↓ 1150/2000 considerando 10
(adattato)

~~Il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri è inteso a consentire la sorveglianza dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle messe in questione a causa di frodi e irregolarità.~~

↓ 1150/2000 considerando 11

- (8) È opportuno prevedere una contabilità separata per quanto concerne in particolare i diritti non riscossi. Tale contabilità, con trasmissione di un estratto trimestrale, deve consentire alla Commissione di seguire più da vicino l'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e in particolare di quelle compromesse da frodi e irregolarità.
-

↓ 1150/2000 considerando 12

- (9) È necessario introdurre un termine di prescrizione nei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi per gli esercizi precedenti si devono considerare come accertamenti dell'esercizio in corso.
-

↓ 1150/2000 considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

- (10) ~~Per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominate «risorse IVA», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, è opportuno stabilire che gli Stati membri mettano a disposizione della Comunità~~ ⇒ Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio dell'Unione, occorre stabilire una procedura relativa alla risorsa propria basata sull'RNL istituita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato¹³, affinché gli Stati membri mettano a disposizione dell'Unione ⇐, sotto forma di dodicesimi mensili di importo costante, le risorse proprie previste dal bilancio, per poi procedere in un secondo tempo alla regolarizzazione delle somme così messe a disposizione in funzione dell'~~ac base reale delle risorse IVA~~ ⇒ pertinenti variazioni dell'RNL ⇐ non appena ~~quest'ultima sarà~~ ☒ queste ultime saranno ☒ definitivamente notate.
-

↓ nuovo

- (11) Occorre chiarire l'incidenza che le modifiche dei dati relativi all'RNL intervenute dopo la fine di ciascun esercizio hanno sul finanziamento delle riduzioni lorde.
-

¹³ GUL 181 del 19.7.2003, pag. 1.

↓ 1150/2000 considerando 14
(adattato)

~~Tale procedura deve ugualmente applicarsi alla risorsa complementare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione, in appresso denominata «risorsa complementare», fissata conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato¹⁴.~~

↓ 1150/2000 considerando 15
(adattato)

- (12) La messa a disposizione delle risorse proprie può effettuarsi sotto forma di accreditamento degli impegni dovuti in un conto aperto a tale scopo, a nome della Commissione, presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto risulta necessario all'esecuzione del bilancio, ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ deve limitarsi ad effettuare sui conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente i bisogni di tesoreria della Commissione.
-

↓ 1150/2000 considerando 16

- (13) Il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. ~~1765/92~~ 1251/1999 del Consiglio, del ~~30 giugno 1992~~ 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi¹⁵, è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio. La Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento.
-

↓ 1150/2000 considerando 17
⇒ nuovo

- (14) ~~La decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio¹⁶, ha previsto l'iscrizione nel bilancio generale dell'Unione europea di una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi e di una riserva per gli aiuti d'urgenza. È opportuno, pertanto, prevedere delle misure relative all'iscrizione delle~~
⇒ Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle ☐ risorse proprie ⇒ messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare ☐ ~~corrispondenti a tali riserve.~~

¹⁴ ~~GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.~~

¹⁵ ~~GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1~~ 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

¹⁶ ~~GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14.~~

↓ 1150/2000 considerando 18
(adattato)

~~Per garantire in ogni caso il finanziamento del bilancio comunitario, occorre fissare le modalità secondo cui saranno messi a disposizione i contributi basati sul prodotto nazionale lordo, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 88/376/CEE, Euratom, in appresso denominati «contributi finanziari PNL».~~

↓ 1150/2000 considerando 19
(adattato)

~~Occorre definire il saldo di un esercizio da riportare all'esercizio successivo.~~

↓ nuovo

- (15) Occorre armonizzare le modalità di comunicazione dei casi di inesigibilità relativi a diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili.
-

↓ 1150/2000 considerando 20

~~Occorre che gli Stati membri procedano ai controlli e alle indagini relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. È opportuno che la Commissione eserciti le sue competenze alle condizioni definite nel presente regolamento. Conviene precisare le competenze della Commissione per quanto concerne il controllo della risorsa complementare.~~

↓ 1150/2000 considerando 21

- (16) Una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione può agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie.
-

↓ nuovo

- (17) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitare conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁷.
- (18) Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle dichiarazioni contabili mensili degli importi accertati a titolo di risorse proprie tradizionali e alle dichiarazioni trimestrali della contabilità separata, nonché ai casi concernenti gli importi irrecuperabili superiori a 50 000 EUR, occorre seguire la procedura consultiva, dato il carattere tecnico di detti atti necessari a fini di comunicazione.

¹⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (19) Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, devono essere stabilite disposizioni che disciplinino il passaggio dal sistema istituito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio¹⁸ a quello derivante dalla decisione [.../...]. Pertanto, dopo la soppressione della risorsa propria basata sull'IVA, occorre che il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 continui ad applicarsi alle procedure di messa a disposizione e rettifica delle entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota alla base dell'IVA, in funzione dei pertinenti anni, che tenga conto dell'effetto esplicito su tale entrata dalla correzione concessa al Regno Unito per gli squilibri di bilancio relativi agli esercizi fino al 2012.

⇓ nuovo

- (20) Occorre abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

⇓ nuovo

- (21) Per motivi di coerenza, occorre che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno della decisione [.../...],

↓ 1150/2000

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 2
(adattato)

Articolo 1

☒ Oggetto ☒

~~Le risorse proprie delle Comunità europee previste dalla decisione 2007/436/CE, Euratom¹⁹, qui di seguito denominate "risorse proprie", sono messe a disposizione della Commissione e controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89²⁰, il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003²¹ e la direttiva 89/130/CEE, Euratom²².~~

¹⁸ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

¹⁹ ~~GU L 163 del 23.6.2007, p. 17.~~

²⁰ ~~Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).~~

↓ nuovo

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione [.../...].

↓ 1150/2000 (adattato)
→₁ 105/2009 articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

~~☒~~ Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali ~~☒~~

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle¹ ~~☒~~ Unione ~~☒~~ Comunità sulle risorse proprie ~~☒~~ tradizionali ~~☒~~ di cui →₁ all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione [.../...] ~~2007/436/EC, Euratom~~ ←, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

2. La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

~~Qualora~~ ~~☒~~ Nei casi in cui ~~☒~~ tale comunicazione non ~~sia~~ ~~☒~~ è ~~☒~~ esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

3. Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente alla denuncia di cui al primo comma.

4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.

²¹ ~~Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL") (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).~~

²² ~~GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.~~

Articolo 3

Conservazione dei documenti giustificativi

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 4

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. ~~I documenti giustificativi relativi alle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.~~

↓ 1150/2000

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi ~~degli articoli 18 e 19 del presente~~ dell'articolo 5 del regolamento (UE) [...] ~~e dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89~~, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

↓ nuovo

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

↓ 1150/2000 (adattato)

Articolo 4

Cooperazione amministrativa

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione  quanto segue  :

- a) ~~La~~ denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;

c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo ~~65~~.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica ~~agli altri~~ ☒ a tutti gli ☒ Stati membri, su ~~loro~~ ☒ richiesta di uno Stato membro ☒, i dati di cui al paragrafo 1.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 5
(adattato)

~~Articolo 5~~

~~Il tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2007/436/CE, Euratom, fissato nel quadro della procedura di bilancio, è calcolato in percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (in appresso RNL) di previsione degli Stati membri in modo da coprire integralmente la parte del bilancio che non è finanziata dalle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436/CE, Euratom, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle altre entrate.~~

~~Questo tasso è espresso nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

TITOLO CAPO II

CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo ~~65~~

☒ Iscrizione nella contabilità e comunicazioni ☒

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno ferialo del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
3. ~~(a)~~ Con riserva ~~della lettera b)~~ del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno ferialo dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

~~(b)~~ I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma ~~alla lettera a)~~, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma ~~alla lettera a)~~. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 6
(adattato)
⇒ nuovo

~~e)~~ Tuttavia, ~~le risorse IVA e la risorsa complementare~~ ⇒ basata sull'RNL ⇐, tenuto conto dell'effetto che ha su tale risorse ~~la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia~~ ⇒ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ⇐, ~~sono~~ iscritte nella contabilità di cui al primo comma ~~alla lettera a)~~:

- (a) il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 3,
- (b) annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 4 ~~e 6~~, e le rettifiche di cui all'articolo ~~109~~, paragrafo 5 ~~e 7~~, ~~ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

~~(d)~~ I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma ~~alla lettera a)~~. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:

(a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, ~~lettera a)~~ primo comma;

~~A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale;~~

(b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, ~~lettera b)~~ secondo comma.

~~A sostegno degli~~ ☒ di tali ☒ estratti mensili ~~in questione~~, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.

↓ 1150/2000 (adattato)
⇒ nuovo

⇒ La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ~~le~~ modalità degli estratti mensili e trimestrali ~~di cui al primo comma, nonché le loro modifiche debitamente giustificate~~ ⇒ Tali atti di esecuzione sono adottati ~~sono definite dalla Commissione~~ ⇒ conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2 ~~previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.~~

~~5. Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 EUR.~~

~~A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:~~

- ~~– il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione),~~
- ~~– l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase,~~
- ~~– le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza),~~
- ~~– la descrizione succinta del meccanismo della frode,~~
- ~~– il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità,~~
- ~~– i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità,~~
- ~~– la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato,~~
- ~~– l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CE) n. 515/97²³,~~
- ~~– se del caso, gli Stati membri interessati,~~

²³ ~~Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).~~

~~le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.~~

~~A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero.~~

~~A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma:~~

- ~~– il riferimento alla comunicazione iniziale,~~
- ~~– il saldo che rimane da recuperare del trimestre precedente,~~
- ~~– la data dell'accertamento,~~
- ~~– la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b),~~
- ~~– gli importi recuperati durante il trimestre in questione,~~
- ~~– le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione,~~
- ~~– gli importi considerati inesigibili,~~
- ~~– la fase della procedura amministrativa e giudiziaria,~~
- ~~– il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione.~~

~~Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 3 (adattato)

Articolo ~~7~~6

⊗ Rettifiche contabili ⊗

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili ~~trasmessi~~ ⊗ comunicati ⊗ dagli Stati membri a norma dell'articolo ~~6~~5, paragrafo 4, ~~lettera a), primo comma,~~ e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.

Articolo ~~6~~ 7

☒ Rettifiche degli accertamenti ☒

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità ~~previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b)~~ ☒ di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma ☒ , nonché negli estratti ~~previsti da~~ ☒ di cui ☒ all'articolo ~~6~~ 5, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

~~Ove le rettifiche riguardino casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, il fatto deve essere specificatamente menzionato.~~

TITOLO CAPO III

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo ~~9~~ 8

☒ Disposizioni di tesoreria e contabili ☒

1. Secondo le modalità definite dall'articolo ~~10~~ 9, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tale conto è ☒ espresso nella moneta nazionale ed è ☒ esente da spese.

~~1bis. 2.~~ Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

(a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sulla contabilità della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;

(b) fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito sulla contabilità, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 4, lettera b) (adattato)

2.3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio²⁴ (in appresso: "regolamento finanziario")²⁵ ~~applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità d'esecuzione~~ ☒ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione²⁶ ☒.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~10~~ 9

☒ Determinazione degli importi, scadenze per la messa a disposizione, rettifiche ☒

1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, ~~e dell'articolo 10, paragrafo 3~~ della decisione [...] ~~2007/436/CE, Euratom~~, l'iscrizione delle risorse proprie ☒ tradizionali ☒ di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo ~~6~~ 5, paragrafo 3, ~~lettera b) secondo comma~~, del presente regolamento, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse ~~dalle risorse IVA e~~ dalla risorsa ~~complementare~~ ⇒ basata sull'RNL ⇐ in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

3. L'iscrizione ~~delle risorse IVA e~~ della risorsa ~~complementare~~ ⇒ basata sull'RNL ⇐, tenuto conto dell'effetto che ha su ~~talie risorse~~ ~~la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e~~ la riduzione lorda concessa ~~ai Paesi Bassi e alla Svezia~~ ⇐ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ⇐, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno

²⁴ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1.

²⁵ ~~Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).~~

²⁶ GUL 357 del 31.12.2002, pag. 1.

civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del ~~FEAOG~~ ☒ Fondo europeo agricolo di garanzia ☒ a titolo del regolamento (CE) n. ~~73/2009~~²⁷ ~~1782/2003~~ del Consiglio ~~del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori~~ e in funzione della tesoreria ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒ , gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo ~~delle risorse IVA e/o della risorsa complementare~~ ☒ basata sull'RNL ☒ , tenuto conto dell'effetto che ha su talie risorse ~~la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia~~ ☒ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ☒ .

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse ~~IVA e~~ RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'ottavo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al nono comma.

Ogni modifica del tasso ~~uniforme delle risorse IVA, del tasso~~ della risorsa ~~complementare~~ ☒ basata sull'RNL ☒ ~~e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia,~~ ☒ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ☒ deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo ~~314, paragrafo 2, 272, paragrafo 3,~~ del trattato ~~CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA,~~ convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente ☒ entro le due settimane precedenti ☒ ~~prima dell'inizio~~ ☒ l'iscrizione relativa al mese di gennaio ☒ dell'esercizio ☒ successivo ☒ , il primo giorno ferialo di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli

²⁷ GU L ~~30 del 31.1.2009, pag. 16, 270 del 21.10.2003, pag. 1;~~

Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo ~~delle risorse IVA e della risorsa complementare~~ ⇒ basata sull'RNL ⇐ , tenuto conto dell'effetto che ha su tale ~~risorsa~~ la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia ⇒ alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia ⇐ , iscritta nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

~~4. Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2007/436/CE, Euratom, del suo RNL di cui al paragrafo 7, prima frase del suddetto articolo. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.~~

~~5. Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2007/436/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni:~~

- ~~– le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo;~~
- ~~– quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.~~

~~Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 7 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 10, paragrafo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom.~~

~~La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.~~

~~Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo.~~

~~6.~~ 4. Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione all'RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo ~~98~~, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

~~7.~~ 5. Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo ~~6~~ 4 del presente articolo. ~~Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 5, primo comma del presente articolo.~~ La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo ~~98~~, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

~~8.~~ 6. Le operazioni di cui ai paragrafi ~~da 4 a 7~~ e 5 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.

↓ 1150/2000 (adattato)

L'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni ☒ a norma all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) [...] ☒.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)
⇒ nuovo

~~7.~~ 9. ~~La riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia sarà finanziata da tutti gli Stati membri. Non vi sarà alcuna revisione ⇒ regolarizzazione ⇐ del finanziamento di detta della riduzione lorda ⇒ concessa alla Germania, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia dopo la fine di ogni esercizio ⇐ in caso di modifiche successive della cifra dei dati dell'RNL~~ ☒ a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 ☒.

~~10. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 2007/436/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di detta decisione, per "RNL" si intende l'RNL dell'anno ai prezzi di mercato quale definito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, tranne per gli esercizi precedenti al 2002, per i quali il PNL ai prezzi di mercato quale definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom continua ad essere il riferimento ai fini del calcolo della risorsa supplementare.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)
→₁ 105/2009 articolo 1, paragrafo 9

Articolo 10~~bis~~

⊠ Rettifica per la non partecipazione ⊠

1. Quando in applicazione del trattato ~~di Amsterdam~~ e dei protocolli 21 4 e 22 5 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2 ⊠ del presente articolo ⊠, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. Tale rettifica ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione.

2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi →₁ RNL ← di cui all'articolo 9 10 del presente regolamento.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi ~~all'al~~ ⊠ pertinente ⊠ esercizio ~~considerato~~:

- (a) dell'aggregato →₁ RNL ← ai prezzi di mercato e delle sue componenti,
- (b) dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il →₁ RNL ← dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al →₁ RNL ← dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo →₁ RNL ← è diviso per il →₁ RNL ← dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

Un'eventuale successiva modifica del PNL preso in considerazione non dà adito ad alcuna revisione di questa rettifica. Tale ⊠ La ⊠ rettifica ⊠ relativa a ciascun esercizio pertinente ⊠ ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore dell'RNL preso in considerazione.

3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 7 (adattato) → ₁ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 7 modificato da rettifica, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 64 ⇒ nuovo
--

Articolo 11

⌘ Interessi per la tardiva messa a disposizione ⌘

1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 89, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

⇒ Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR. ⇐

2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza →₁ applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, ← pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali.

Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
--

4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 98, paragrafi ~~1 bis~~ 2 e 3.

Articolo 12

⌘ Importi irrecuperabili ⌘

↓ 1150/2000

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera a) (adattato)

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati ☒ a norma dell'articolo 2 ☒ che risultano irrecuperabili ☒ per uno dei seguenti motivi ☒.

- (a) o per cause di forza maggiore;
- (b) o per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo ~~65~~, paragrafo 3, ~~lettera b)~~ secondo comma. Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo ~~65~~, paragrafo 4, ~~lettera b)~~ secondo comma, e, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui all'articolo ~~6~~, ~~paragrafo 5~~ ☒ 4 del regolamento (UE) [.../...] ☒.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera b) (adattato)

3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 ☒ del presente articolo ☒ o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri ~~comunicano~~ trasmettono alla Commissione ☒ una comunicazione contenente ☒ gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2 ☒ del presente articolo ☒, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.

~~Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1° luglio 2006.~~

~~La ☒ Tale ☒ comunicazione, ~~effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20,~~ contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), ☒ del presente articolo ☒, che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.~~

↓ nuovo

Tale comunicazione ha per oggetto tutti i diritti accertati per effetto delle stesse circostanze e di conseguenza facenti parte dello stesso caso qualora, a prescindere dal singolo importo, l'ammontare totale di tali diritti dichiarati o considerati irrecuperabili superi 50 000 EUR.

Tale comunicazione è effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera b) (adattato)

4. La Commissione ~~dispone di~~ ☒ comunica entro ☒ sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, ~~per trasmettere~~ le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.

↓ 1150/2000 (adattato)

TITOLO CAPO IV

GESTIONE DELLA TESORERIA

Articolo ~~12~~ 13

☒ Esigenze in materia di gestione della tesoreria ☒

1. La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo ~~8~~ 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

2. Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ nei confronti dei mutanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

4. La differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.

Articolo 14

⌘ Esecuzione degli ordini di pagamento ⌘

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 8

→₁ 105/2009 articolo 1, paragrafo 11, lettera a)

1. ~~5.~~ →₁ Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. ← Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

2. Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.

↓ 1150/2000

TITOLO VI

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)

~~MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 11

~~Articolo 15~~

~~Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 2007/436/CE, Euratom, il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:~~

~~— l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio~~

~~=====e~~

~~l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario. A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario:~~

~~===== i superamenti, in pagamenti, alla variazione dei tassi dell'euro degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario,~~

~~===== nonché~~

~~===== il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.~~

↓ 1150/2000

~~Articolo 16~~

~~Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero anno.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 12

~~Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

~~Per le operazioni di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 7, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni.~~

TITOLO VII

~~DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO~~

~~Articolo 17~~

~~1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera a)

~~2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:~~

~~(a) o per cause di forza maggiore;~~

~~===== (b) o per altri motivi che non sono loro imputabili.~~

~~Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.~~

~~Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia della notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.~~

~~In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.~~

~~Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 5.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera b)

~~3. Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50000 EUR.~~

~~Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1° luglio 2006.~~

~~La comunicazione, effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.~~

~~4. La Commissione dispone di sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, per trasmettere le sue osservazioni allo Stato membro interessato~~

~~Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 13, lettera c)

~~5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, i dettagli e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. La sintesi delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del presente articolo è ripresa nella relazione elaborata dalla Commissione e di cui all'articolo 280, paragrafo 5, del trattato. Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, sono definiti dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di esecuzione.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

~~Articolo 18~~

~~1. Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/436/CE, Euratom. La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo.~~

~~2. Nel quadro del paragrafo uno, gli Stati membri:~~

~~(a) sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;~~

~~(b) associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.~~

~~Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'articolo 3.~~

~~Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari:~~

~~(a) la Commissione può chiedere, per dei casi specifici, che le vengano trasmessi determinati documenti;~~

~~(b) nell'estratto conto mensile di cui all'articolo 6, paragrafo 4, si dovranno indicare con annotazioni specifiche gli importi contabilizzati relativi alle irregolarità o ai ritardi in materia di accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione emersi nel corso dei controlli di cui sopra.~~

~~3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare tali verifiche hanno accesso, qualora ciò sia necessario per la corretta applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e a qualsiasi altro documento appropriato ad essi relativo. Mediante comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte in tempo utile lo Stato membro presso il quale sarà effettuata la verifica. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare alle verifiche.~~

~~4. I controlli di cui a paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:~~

~~(a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;~~

~~(b) le misure previste agli articoli 246, 247, 248 e 276 del trattato CE e agli articoli 160 A, 160 B, 160 C e 180 ter del trattato CEEA;~~

↓ 105/2009 articolo 1, paragrafo 15, lettera b)

~~(c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE e dell'articolo 183, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEEA.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

~~5. Ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.~~

~~Articolo 19~~

~~Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al comitato di gestione del RNL. A tal fine, in casi specifici essa può esaminare calcoli e statistiche di base — ad eccezione delle informazioni relative a determinate persone fisiche o giuridiche —, qualora altrimenti non fosse possibile un giudizio equo e realistico. La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali in materia di segreto statistico.~~

~~TITOLO VIII~~

~~DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMITATO CONSULTIVO DELLE RISORSE PROPRIE~~

~~Articolo 20~~

- ~~1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato «comitato».~~
- ~~2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo.~~
- ~~Il comitato è composto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.~~
- ~~3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.~~

~~Articolo 21~~

- ~~1. Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare per quanto concerne:~~

~~(a) le informazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 6 e 7 e all'articolo 17, paragrafo 3;~~

~~(b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 2;~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 15 (adattato)

~~(c) le misure d'ispezione e i controlli previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.~~

↓ 1150/2000 (adattato)

~~Inoltre, il comitato esamina le previsioni delle risorse proprie.~~

- ~~2. Su domanda del presidente, il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.~~

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 16 (adattato)

~~TITOLO IX~~

~~DISPOSIZIONI TRANSITORIE~~

CAPO V

✧ DISPOSIZIONI FINALI ✧

↓ nuovo

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dal regolamento (UE) n. [.../...]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
-

↓ 2028/2004 articolo 1, paragrafo 16 modificato da rettifica, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 64 (adattato)

Articolo ~~14 bis~~ 16

✧ *Disposizione transitoria concernente il tasso d'interesse* ✧

Il tasso di cui all'articolo 11 del ~~presente~~ ✧ regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 ✧, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità²⁸, resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente ✧ al 1° dicembre 2004 ✧ ~~alla fine del mese in cui entra in vigore il detto regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.~~

²⁸ GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.

↓ 1150/2000

~~TITOLO X~~

↓ 1150/2000 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~22~~ 17

⊠ Abrogazione ⊠

1. ⇒ Fatto salvo il paragrafo 2, ⇐ ~~il~~ regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio ~~n. 1552/89~~ è abrogato.
-

↓ nuovo

2. L'articolo 3, l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 continuano ad applicarsi alla conservazione dei documenti giustificativi, all'iscrizione nella contabilità e alle comunicazioni, ai termini per la messa a disposizione nonché alle rettifiche relative alle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota alla base dell'IVA determinata in modo uniforme e compresa tra il 50 % e il 55 % del PNL ovvero RNL di ciascuno Stato membro, in funzione del pertinente esercizio, tenuto conto dell'effetto che ha su tali entrate la correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012.
-

↓ 1150/2000 (adattato)
⇒ nuovo

3. I riferimenti ~~al suddetto~~ ⊠ alle disposizioni del ⊠ regolamento ⊠ (CE, Euratom) n. 1150/2000 di cui alla tavola di concordanza che figura all'allegato II del presente regolamento ⊠ ~~devono intendersi come si intendono~~ fatti al presente regolamento e ⊠ vanno ⊠ ~~devono essere~~ letti secondo ⊠ tale tavola ⊠ ~~la tabella di corrispondenza che figura all'allegato, parte A.~~

Articolo ~~23~~ 18

⊠ Entrata in vigore ⊠

Il presente regolamento entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno ~~della sua~~ ⇒ successivo alla ⇐ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ⊠ dell'Unione ⊠ ~~delle Comunità europee~~.

⇒ Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. ⇐

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

PARTE A

Tabella di corrispondenza	
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1 ter	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1 bis	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), primo comma	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo comma	Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8

Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	—
Articolo 23	—
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Allegato

~~PARTE B~~

~~Regolamenti modificatori del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89~~

~~Regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio del 10 dicembre 1993 GU L 317 del 18.12.1993, pag. 1.~~

~~Regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5.~~

~~Regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.~~



ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE, Euratom) n. [1150/2000] del Consiglio	(GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1)
Regolamento (CE, Euratom) n [2028/2004] del Consiglio	(GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1)
Regolamento (CE, Euratom) n [105/2009] del Consiglio	(GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000	Presente regolamento
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
-	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	-
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 3, primo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8, primo comma	Articolo 7
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1 bis	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 7	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 8	Articolo 9, paragrafo 6, primo comma

-	Articolo 9, paragrafo 7
Articolo 10 bis	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4	Articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 4
Articolo 12, paragrafo 5, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 16, terzo comma	Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
-	Articolo 12, paragrafo 3, terzo e quarto comma
Articolo 17, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5	-
Articolo 18	-
Articolo 19	-
Articolo 20	-
Articolo 21	-
Articolo 21 bis	Articolo 16
Articolo 22, primo comma	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 22, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 23, primo comma	Articolo 18, primo comma
Articolo 23, secondo comma	Articolo 18, terzo comma
Allegato	-
-	Allegato I
-	Allegato II